REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1076/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un articolo, denominato «bobina d'arresto di modo comune», dalle dimensioni di circa 3 × 3 × 2 cm (compresa la base d'appoggio), formato da due solenoidi di filo isolato in rame avvolto su un nucleo toroidale in ferrite, in un rapporto di 1:1. Circolando nei solenoidi in direzione opposta, la corrente di modo differenziale (segnale) dà origine a campi magnetici uguali e contrari che si eliminano a vicenda. Ciò fa sì che l'articolo presenti impedenza zero alla corrente di modo differenziale, che lo attraversa inalterata. Circolando nei solenoidi nella stessa direzione, la corrente di modo comune (interferenza) dà origine a campi magnetici uguali ed in fase che si sommano, il che fa sì che l'articolo presenti un'impedenza elevata alla corrente di modo comune, che lo attraversa attenuata.	8504 50 95	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8504, 8504 50 e 8504 50 95. Sebbene il principio sia quello di un trasformatore, l'articolo non è in grado di trasformare una corrente alternata in una corrente alternata diversa. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla sottovoce 8504 31 quale trasformatore. L'articolo si limita a trasferire correnti alternate in un rapporto di 1:1 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 8504). Poiché è usato per limitare o impedire il passaggio della corrente di modo comune (interferenza), lasciando inalterato il flusso della corrente di modo differenziale (segnale), l'articolo, tenuto conto della sua funzione, costituisce una bobina di reattanza della sottovoce 8504 50. L'articolo va pertanto classificato con il codice NC 8504 50 95 come bobina di reattanza.